

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Patto per la gestione del servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione in favore di studenti con disabilità grave frequentanti le Scuole secondarie di II grado e l'Università (art. 3 comma 3 L. 104/1992) e del servizio di assistenza alla comunicazione per alunni e studenti con disabilità visiva frequentanti le scuole di ogni ordine e grado (art.12, comma 1, l.r. n. 33/91).

Anno scolastico/accademico 2024/2025.

CIG

Nell'anno il giorno del mese nei locali di Via Nuovaluce, 67/A Tremestieri Etneo (CT)

La Città Metropolitana di Catania, C.F.00397470873, legalmente rappresentata dall' Avv. Giuseppe Elia Dirigente. del Servizio "Politiche Sociali e del Lavoro, Culturali del Turismo e dello Sport" d'ora in poi denominata Città Metropolitana

E

la Cooperativa Sociale con sede in Via
C.F. legalmente rappresentata da..... nato ail
..... residente in via domiciliato per la presso la sede
di (nel prosieguo indicato come "soggetto accreditato")

PREMESSO CHE

il Soggetto Accreditato, in quanto in possesso dei requisiti richiesti, è stato iscritto in data, con l'iscrizione al n nel Registro della Città Metropolitana di Catania dei soggetti accreditati che svolgono il servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione in favore degli studenti con disabilità grave frequentanti le Scuole secondarie di II grado e l'Università e del servizio di assistenza alla comunicazione per alunni e studenti con disabilità visiva frequentanti le scuole di ogni ordine e grado e l'Università;

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

ART 1

Oggetto e finalità

Il presente patto ha per oggetto la gestione del servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione in favore di studenti con disabilità grave (art. 3 comma 3 L. 104/1992) frequentanti le scuole secondarie di secondo grado e l'Università e il servizio di Assistenza alla comunicazione per alunni e studenti con disabilità sensoriale visiva frequentanti le scuole di ogni ordine e grado e

l'Università con la formula dell'accREDITamento, prevista dalla Legge 328/2000.

Tale formula, intende garantire una elevata qualità del servizio, con la scelta del soggetto gestore da parte dell'utente, ed una maggiore flessibilità delle prestazioni, al fine di ottenere la massima funzionalità del servizio rispetto alle esigenze degli alunni portatori di handicap, delle loro famiglie e delle scuole.

ART. 2

Impegni del soggetto accreditato

Il Soggetto Accreditato:

- attua il servizio;
 - si impegna:
 - a prendere in carico gli utenti che ne facciano richiesta e che siano preventivamente autorizzati dalla Città Metropolitana, dandone tempestiva informazione e contestuale comunicazione di avvio del servizio alla Città Metropolitana di Catania, trasmettendo contestualmente l'elenco nominativo del personale impiegato con la specificazione del titolo di studio e di altri titoli e servizi prestati. Non verranno riconosciute prestazioni che non siano state precedute dalla comunicazione di presa in carico ed avvio del servizio secondo le predette modalità o rese in favore di soggetti non preventivamente autorizzati dalla Città Metropolitana di Catania. Sarà cura del soggetto accreditato, prima della presa in carico, verificare presso l'Istituto scolastico l'avvenuta autorizzazione da parte della Città Metropolitana;
 - assicurare la continuità educativa dell'alunno/a ove possibile, con lo stesso/a assistente dell'anno o degli anni precedenti nell'ambito del ciclo di studi superiori di secondo grado;
- a sostituire, previo parere vincolante del G.L.H.O.I., (Gruppo di Lavoro per l'Handicap Operativo per l'Integrazione); l'operatore assegnato in caso di richiesta scritta della famiglia dell'alunno/a e/o del Dirigente scolastico, adeguatamente motivata e contro dedotta dall'Assistente interessato;
- a garantire un adeguato livello di qualità del servizio assegnando all'alunno personale dotato della specifica competenza e formazione richiesta per ogni singolo alunno/a con disabilità e la sua specifica condizione di funzionamento indicata nel PEI dal G.L.H.O.I.;
- ad assicurare e supportare l'Assistente specialistico nel rispetto dell'obbligo formativo e di aggiornamento continuo mediante la frequentazione di corsi qualificati e riconosciuti;
- a sostituire entro 24 ore l'Assistente specialistico assente e sino al rientro del titolare;
- a rispettare la normativa vigente in materia di protezione della privacy;
- a rispettare tutte le normative vigenti in materia di tutela e sicurezza del lavoro, nonché di ordine retributivo, contributivo e fiscale nei confronti dei dipendenti;
- ad applicare il CCLN sottoscritto con le OO.SS maggiormente rappresentative o il CCNL delle Cooperative sociali sottoscritto in vigore sottoscritto in data 28.03.2019, obbligandosi a inquadrare correttamente l'assistente all'autonomia e alla comunicazione;
- a dimostrare solidità economica e finanziaria atta a garantire la regolare retribuzione ogni mese ai dipendenti, anche in caso di ritardo dei pagamenti da parte della P.A, almeno fino al terzo mese di ritardo, evitando di riversare sui lavoratori il rischio del ritardo del pagamento sopra citato;

- ad individuare al proprio interno una figura professionale con comprovata esperienza nel settore con compiti di coordinamento organizzativo, dandone tempestiva comunicazione del nome alla Città Metropolitana di Catania.

Si impegna altresì a:

- mantenere i requisiti di idoneità organizzativo - gestionali per l'erogazione delle prestazioni socio assistenziali per le quali è accreditato;
- garantire la formazione degli operatori utilizzati, inviando alla Città Metropolitana di Catania un programma preventivo iniziale ed apposita relazione scritta dei corsi di aggiornamento realizzati durante l'anno scolastico;
- inviare il calendario delle attività e a comunicare ogni variazione dello stesso;
- collaborare con le strutture scolastiche pubbliche, con i servizi sanitari e socio-assistenziali in modo da realizzare le necessarie sinergie per il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- assumere la responsabilità delle qualità, della quantità e della corretta esecuzione delle prestazioni ed in genere di tutte le attività inerenti il servizio di cui al presente patto, poste in essere dai propri operatori;
- accettare che l'assistito, in relazione al grado di soddisfazione nei confronti delle prestazioni ricevute, scelga un'altro soggetto accreditato qualora subentrino motivi di insoddisfazione per i servizi ricevuti. Tale cambiamento è attuabile solo a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello in cui il titolare delle prestazioni abbia revocato per iscritto il proprio consenso all'assistenza;
- applicare al trattamento dei dati personali le misure previste dall'art. 13 D. Lgs. 30/06/03 n. 196 e s.m.i.;
- assumere idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile, esonerando la Città Metropolitana da ogni responsabilità per eventuali danni a utenti o terzi derivati dall'espletamento del servizio;
- impiegare personale privo di qualunque forma di parentela o affinità con gli studenti assistiti;
- fornire, ove richiesto sulla scorta di specifica certificazione medica, l'idonea attrezzatura necessaria all'esecuzione delle prestazioni oggetto del predetto contratto, ad eccezione di quelli considerati a carico del S.S.N.
- trasmettere apposita relazione sulle attività svolte in favore di ogni singolo assistito e dei risultati conseguiti;

La Città Metropolitana:

- può effettuare i controlli che riterrà necessari per l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese, del mantenimento dei requisiti richiesti per l'accreditamento e per la verifica sulla appropriatezza e sulla qualità del servizio prestato, anche mediante visite di controllo effettuate da proprio personale, munito di apposito tesserino di riconoscimento, presso le sedi degli Istituti presso i quali vengono eseguite le prestazioni. Delle predette visite ispettive potrà essere redatto apposito verbale.
- si riserva la facoltà di revocare l'accreditamento sulla base dell'esito delle verifiche effettuate, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Legge 241/90 e dal successivo art. 10.

ART. 3

Mansioni dell'assistente

- l'assistente ai soggetti portatori di handicap collabora con gli insegnanti per l'effettiva integrazione degli studenti con disabilità grave sia in classe sia nell'ambito del contesto

scolastico;

- durante l'anno scolastico l'assistente può accompagnare, in compresenza con l'insegnante, l'assistito anche nelle gite di istruzione, che siano programmate e gestite dalla scuola, nell'ambito del monte ore assegnato, salvo diversa autorizzazione da parte della Città Metropolitana;
- collabora in classe durante le attività che necessitano di un supporto pratico funzionale, al fine di raggiungere gli obiettivi della programmazione didattica sotto la direzione dei docenti;
- accompagna ed assiste gli alunni portatori di handicap nell'utilizzo dei servizi igienici;
- l'assistente è tenuto a predisporre e riordinare il materiale ed i sussidi necessari all'attività dell'assistito;
- è tenuto a partecipare ai corsi di aggiornamento e di specializzazione appositamente organizzati dal proprio datore di lavoro;
- non rappresenta in ogni caso figura sostitutiva dell'insegnante di sostegno.

Inoltre, come previsto dalle Linee guida emanate dall'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, l'assistente all'autonomia e alla comunicazione orienta gli obiettivi del proprio intervento allo sviluppo di relazioni efficaci nell'ambito del contesto scolastico e formativo e svolge la propria funzione mediante azioni quali:

- a) la mediazione nell'ascolto delle lezioni d'aula per favorire la comprensione del linguaggio verbale e l'accesso ai contenuti didattici;
- b) favorire, incoraggiare e mediare la comunicazione dell'alunno con gli insegnanti ed i compagni;
- c) consentire all'alunno di accedere ai contenuti della didattica e formativi ed alle verifiche sull'apprendimento;
- d) favorire l'orientamento spaziale e la conquista dell'autonomia di spostamento all'interno degli spazi scolastici;
- e) far acquisire un metodo di studio;
- f) promuovere e favorire la socializzazione ai fini dell'integrazione e dell'inclusione scolastica;
- g) collaborare alla stesura del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) e partecipare ai G.L.H.O. (Gruppo di Lavoro per l'Handicap Operativo);
- h) trasferire competenze al personale docente e ai compagni di scuola al fine di favorire gli scambi comunicativi all'interno del contesto anche in assenza dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione;
- i) partecipare agli incontri tra la scuola e la famiglia, organizzati dalla scuola;
- j) programmare e verificare gli interventi, reperendo tutte le informazioni utili sull'alunno per avere un quadro delle criticità e delle risorse individuali e coordinandosi con l'insegnante curricolare e di sostegno e alle attività della classe;
- k) favorire la conoscenza di sé e dell'altro, nell'ottica del miglioramento della sua autostima;
- l) favorire l'acquisizione di un metodo di studio efficace e quanto più possibile autonomo;
- m) il monitoraggio delle strategie e dell'uso degli ausili utilizzati dallo studente.
- n) programmare, realizzare e verificare interventi quanto più integrati con quelli educativi e didattici dei docenti, coordinandosi con insegnanti curricolari e di sostegno e alle attività della classe;
- o) programmare, realizzare e verificare interventi di ascolto attivo ed empatico favorendo l'espressione del bisogno;

- p) favorire la socializzazione tra pari: a questo scopo e ai fini dello sviluppo di una cultura dell'inclusione;
- q) collaborare all'analisi delle richieste delle famiglie e alla promozione di relazioni efficaci connesse;
- r) collaborazione e partecipazione alle uscite giornaliere in connessione all'offerta formativa dell'istituto scolastico, lavorare per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro e progetti ponte per il passaggio dal percorso scolastico all'inserimento lavorativo;
- s) uscite sul territorio e visite guidate;
- t) progetti per l'inclusione dell'alunno con disabilità in piccoli gruppi (gruppi di studio, laboratori finalizzati alla partecipazione a manifestazioni varie, ecc.);
- u) la promozione, organizzazione e verifica degli interventi educativi per il raggiungimento di livelli sempre maggiori di autonomia dell'alunno con disabilità.

ART 4 Personale

Il personale messo a disposizione per il servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione deve essere dotato della necessaria professionalità, esperienza, dei requisiti formativi in ambito assistenziale. In caso di assenza dell'operatore il soggetto accreditato dovrà provvedere alla sua sostituzione dandone immediata comunicazione alla Città Metropolitana e alla scuola di riferimento. La Città Metropolitana non è tenuta al pagamento delle sostituzioni.

In particolare esso deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

A) ASSISTENTE ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER STUDENTI CON DISABILITA' PSICO-FISICA

- Laurea breve (triennale) minimo: laurea in scienza dell'educazione, laurea in psicologia, laurea in pedagogia, laurea breve in terapeuta della riabilitazione psichiatrica, laurea breve in logopedia, laurea breve in psicomotricità, con formazione specifica e maturata esperienza biennale in ambito educativo, in favore di alunni con disabilità.
- Per i minori con disturbo dello spettro autistico l'operatore deve essere in possesso di specifici attestati formativi nelle tecniche cognitivo - comportamentali (ABA – PECS – TEACCH) con formazione specifica e maturata esperienza biennale in ambito educativo, in favore di alunni con disabilità.
- Diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente al profilo di Assistente all'autonomia e alla comunicazione dei disabili ai sensi del D.A. dell'Istruzione e Formazione Professionale n.5630 del 19/07/2017, con maturata esperienza biennale in ambito educativo, in favore di alunni con disabilità.

B) ASSISTENTE ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE VISIVA

- Diploma di scuola secondaria di secondo grado, oppure laurea (triennale minimo) in ambito psico-pedagogico, in entrambi i casi unitamente a almeno uno tra i titoli seguenti:
 - profilo regionale di Assistente all'autonomia e alla comunicazione dei disabili ai sensi del D.A. dell'Istruzione e Formazione Professionale n. 5630 del 19/07/2017;

- diploma di "Tecnico qualificato per l'orientamento, l'educazione e l'assistenza ai minorati della vista"(900 ore);
- attestato di "Istruttore di orientamento e mobilità";
- attestato di "Educatore Tiflo logico" e titoli equipollenti;
- attestato "Istruttore Tiflo informatico" con titolo rilasciato dall'Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (I.R.I.FO.R).

E' assolutamente vietato cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio, pena la risoluzione del presente contratto ai sensi del successivo art. 10.

ART. 5

Servizio di assistenza alla persona

Il servizio sarà svolto secondo il calendario scolastico ed in base alle esigenze delle singole scuole.

L'orario di servizio, nell'ambito del monte ore assegnato dalla Città Metropolitana, sarà elaborato in accordo con le autorità scolastiche secondo le esigenze ritenute prioritarie e secondo quanto stabilito dal presente disciplinare, e potrà essere sia mattutino che pomeridiano, ma comunque in corrispondenza di attività didattiche.

L'operatore è assegnato alla scuola nella misura, di norma, di diciotto ore settimanali, salva diversa previsione disposta nel P.E.I.

Per le gite scolastiche, che devono essere preventivamente autorizzate dalla Città Metropolitana, possono essere concesse massimo 24 ore annue per ogni studente. I costi relativi a viaggio, vitto e alloggio dell'assistente sono a carico delle scuole che organizzano la gita, negli stessi termini in cui lo sono quelli degli insegnanti accompagnatori.

Ulteriori ore possono essere autorizzate dalla Città Metropolitana, previa richiesta della scuola, con provvedimento del Dirigente del Servizio.

Relativamente agli studenti universitari il monte ore di assistenza a disposizione è di massimo 18 ore settimanali.

Tale assistenza viene erogata esclusivamente per la frequenza delle lezioni universitarie. Eventuali richieste di utilizzare il monte ore previsto anche per altre finalità potranno essere autorizzate dal Dirigente del Servizio previa richiesta motivata dell'interessato.

ART. 6

Modalità di scelta del soggetto accreditato

L'ammissione al servizio è disposta dalla Città Metropolitana su richiesta della famiglia o del portatore di handicap, se maggiorenne, inoltrata per il tramite dell'Istituto scolastico frequentato. L'utente ammesso ha il diritto di scegliere il soggetto accreditato da cui farsi assistere, nell'ambito dei soggetti iscritti nell'apposito elenco dei soggetti accreditati.

ART.7

Corrispettivi

La Città Metropolitana corrisponderà al soggetto accreditato un costo orario pari ad euro 21 (IVA inclusa), come previsto dalle Linee Guida adottate dall'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali.

Il pagamento del servizio verrà effettuato mensilmente entro trenta giorni dalla data di presentazione della fattura da parte del soggetto accreditato, dalla stessa dovrà evincersi distintamente il numero delle ore di servizio prestato in ogni singolo Istituto e o plesso ed il

numero complessivo delle stesse. La presentazione della fattura dovrà essere preceduta dall'invio in originale dei fogli di presenza firmati dagli operatori e vidimati dal capo dell'Istituto interessato o da soggetto munito di formale delega, dalla copia dell'ultima busta paga firmata dall'operatore interessato riferita all'ultima mensilità fatturata, dalla attestazione di regolare esecuzione del servizio rilasciata dagli istituti scolastici dove si è svolta l'attività.

La predetta documentazione dovrà essere comunque inviata entro i primi sette giorni successivi alla conclusione di ogni mese di attività. La Città Metropolitana di Catania provvederà a predisporre e trasmettere, prima dell'avvio del servizio, la modulistica che dovrà essere utilizzata dal soggetto accreditato ai fini della rendicontazione.

Tutta la documentazione dovrà essere priva di cancellature ed abrasioni e controfirmata dal rappresentante legale del Soggetto Accreditato, che la certifica e rende propria assumendosi la responsabilità, in proprio e nella qualità, della veridicità di quanto in essa riportato.

Art.8

Tutela e sicurezza dei lavoratori

Il Soggetto Accreditato è tenuto all'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di tutela e sicurezza del lavoro (D.Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii) nonché di ordine retributivo, previdenziale e fiscale nei confronti del personale addetto allo svolgimento del servizio.

Si obbliga inoltre ad osservare e ad applicare tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro attualmente vigenti ed in particolare si impegna a rispettarne i minimi contrattuali, anche nel caso in cui abbia delle disposizioni regolamentari interne che disattendano tale principio.

In caso di accertato mancato rispetto dei predetti obblighi il Soggetto Accreditato sarà escluso dal servizio con la cancellazione dal Registro degli Enti Accreditati della Città Metropolitana di Catania con le modalità previste dal successivo art. 10.

ART. 9

Responsabilità e copertura assicurativa

Il Soggetto Accreditato assume ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio sotto il profilo giuridico, economico ed organizzativo, facendo salva la Città Metropolitana da qualsiasi responsabilità.

Il Soggetto Accreditato risponde direttamente dei danni provocati alle persone o alle cose nell'esecuzione del servizio ed è a suo carico esclusivo qualsiasi risarcimento. Esso è tenuto ad osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di prevenzione infortuni sul lavoro e sono a suo totale carico gli oneri dettati dalle normative in materia di assicurazioni antinfortunistiche assistenziali e previdenziali.

Il Soggetto Accreditato deve provvedere alla copertura assicurativa relativa al servizio stipulando polizze di responsabilità civile, con congruo massimale, in favore degli utenti del servizio e di ogni altro terzo.

La polizza andrà inviata in copia alla Città Metropolitana prima dell'attivazione del servizio.

ART. 10

Controversie

La Città Metropolitana, qualora riscontri inosservanze a quanto previsto dal presente disciplinare, provvederà a contestarle per iscritto al Soggetto Accreditato. Lo stesso potrà presentare le proprie contro deduzioni entro 5 gg lavorativi dal ricevimento della contestazione.

Alla terza inosservanza, o per una singola inosservanza di particolare gravità, per la quale vi sia stata contestazione e non siano ritenute valide le contro deduzioni fornite, la Città Metropolitana procederà alla immediata risoluzione del presente contratto e alla cancellazione del Soggetto

Accreditato dal Registro degli Enti Accreditati della Città Metropolitana di Catania.

Per ciascuna giornata di disservizio non adeguatamente giustificato, inoltre, la Città Metropolitana applicherà una penale di € 80,00.

Per tutte le controversie insorgenti nell'applicazione del presente contratto il foro territorialmente competente è quello di Catania.

Sono comunque considerate gravi, anche se commesse una sola volta, le seguenti violazioni:

1. violazione degli obblighi previsti all'art. 8 del presente "Patto";
2. utilizzo di personale privo dei requisiti professionali richiesti;
3. reiterazione di fogli firma contenenti abrasioni e/o cancellature ed anche sbianchettate.

E' inoltre considerato motivo di esclusione l'insorgere di una delle fattispecie di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e l'intervenuta carenza delle adeguate capacità tecnico finanziarie.

ART. 11

Obblighi del contraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della l. 3 agosto 2010 n.136 e s.m..
2. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione e copia documentale in caso di cambio dell'assetto societario o dei soggetti che ricoprono cariche sociali.

ART. 12

Obblighi in materia di trattamento di dati personali

1 Articolazione delle responsabilità in ordine al trattamento dei dati.

- a) Il titolare del trattamento dei dati riferiti al servizio è la Città Metropolitana di Catania.
- b) Il Responsabile del trattamento dei dati, relativamente alle attività svolte direttamente dalla Città Metropolitana è l' Avv. Giuseppe Elia più avanti definito quale "responsabile interno del trattamento"
- c) Il Responsabile del trattamento dei dati relativamente alle attività del servizio affidato è il Sig. che sottoscrive il presente Patto.

2. Obblighi del responsabile esterno del trattamento

- Il responsabile esterno del trattamento:

- a) assicura di avere la **capacità strutturale, tecnica ed organizzativa** allo scopo di garantire su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento.
- b) è tenuto ad assicurare l'**adozione di misure tecniche e organizzative** adeguate al fine di soddisfare gli obblighi prescritti nel Regolamento europeo 679/2016, oltre alle disposizioni

del Garante per il trattamento dei dati personali, nonché le indicazioni fornite dal Responsabile della protezione dei dati individuato dalla Città Metropolitana.

- c) è consapevole di **rispondere direttamente** nel caso in cui alcuna delle violazioni sia attribuibile alla gestione dei dati di sua competenza, con particolare riguardo ai casi di indebite distruzioni, cancellazione, accesso, modifica o divulgazione dei dati personali trattati.
- d) Assicura di **non utilizzare, in nessun caso le informazioni**, i dati e i documenti acquisiti dal Comune o per conto della Città Metropolitana, ai fini dell'espletamento del servizio affidato, per finalità diverse da questo.
- e) Garantisce di non consentire la **consultazione, la diffusione, la copia** o qualsiasi altro trattamento dei dati a soggetti estranei alla propria struttura o diversi da quelli indicati al titolare del trattamento.
- f) mette **a disposizione del titolare del trattamento** tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi specificati ed inoltre acconsente alla effettuazione di eventuali ispezioni per conto del titolare del trattamento.
- g) si impegna a comunicare al Titolare del trattamento i soggetti che saranno impiegati nel trattamento dei dati, nella qualità di **"operatori del trattamento"**, dei quali si impegna a garantire riguardo alla riservatezza e adeguatezza.
- h) si impegna **a informare il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste al processo di trattamento** riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
- i) adotterà tutte le misure necessarie al fine di garantire, se necessario, il **ripristino tempestivo, la disponibilità e l'accesso dei dati personali** in caso di incidente fisico o tecnico che ne pregiudichi l'accesso o l'utilizzo.
- j) è tenuto, a conclusione della prestazione, a fornire al titolare del trattamento, ogni dato trattato per suo conto e ad assicurarne, se richiesto, la **cancellazione**.
- k) Laddove abbia notizie di una **violazione del trattamento**, anche presunta, è obbligato a informare immediatamente il Titolare del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati individuato dalla Città Metropolitana.
- l) Nel caso in cui sorga la necessità che debba fare ricorso ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del

trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione Europea o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento principale. Quest'ultimo è tenuto a prevedere da parte del responsabile del trattamento che lo supporterà, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente accordo e del regolamento.

m) si impegna ad assicurare al Titolare del trattamento l'accesso a qualsiasi informazione, dato o documento relativo al servizio affidato, anche allo scopo di ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 15 del Regolamento europeo prima richiamato.

3. Obblighi del titolare e del responsabile interno del trattamento

- a) Il Responsabile interno del trattamento, delegato dal Titolare del trattamento alla sottoscrizione del presente disciplinare, si impegna a fornire tutte le informazioni e i dati necessari all'espletamento del servizio affidato, in forma integrale e idonea al successivo trattamento.
- b) Il responsabile interno del trattamento assicura l'espletamento degli stessi oneri riportati nel punto 3, relativamente alla fase di competenza della procedura.

4. Disposizioni finali

Le violazioni alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare configurano inadempienza contrattuale, ferma restando la segnalazione all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, laddove si riscontrino casi di violazione dei dati personali

Eventuali modifiche al presente accordo dovranno essere apportate per iscritto e concordate tra le parti.

ART. 13 Durata del disciplinare

Il presente atto ha efficacia per tutta la durata dell'anno Scolastico ed Accademico 2024/2025.

Tale durata non costituisce impegno finanziario per la Città Metropolitana.

ART. 14

Spese

Tutte le spese inerenti il presente disciplinare, incluse le spese di registrazione, sono a carico del soggetto accreditato.

ART. 15

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa rinvio alle norme di legge. Letto, confermato e sottoscritto

Il Legale Rappresentante del Soggetto Accreditato.

Il Dirigente

Avv. Giuseppe Elia

-
- *Il Legale Rappresentante del Soggetto Accreditato dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni o comunque che hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi del par. 9.2 della deliberazione ANAC n. 1074/2018.*

Il Legale Rappresentante del Soggetto Accreditato _____

- *Il Dirigente dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi in relazione affidamento di cui al presente atto.*

Il Dirigente Avv. Giuseppe Elia